



COPIA

COMUNE DI SINISCOLA

Provincia di Nuoro

Servizio Affari Generali

DETERMINAZIONE n°144 del 13-10-20

Reg. generale 1573

OGGETTO: Liquidazione diritti di rogito dal 01.01.2020 al 30.06.2020 alla Vice Segretaria comunale.

Il Responsabile del Servizio

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11, in data 15.07.2020, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario corrente, bilancio pluriennale 2020/2022 e bilancio armonizzato di cui all'art. 11 del D.lgs. n. 118;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 90, in data 23.07.2020, esecutiva, è stata approvata l'assegnazione delle risorse ai Funzionari responsabili per l'esercizio 2020;
- richiamato il decreto del Sindaco, n. 15 del 30 dicembre 2019 di proroga dell'attribuzione dell'incarico di responsabile del servizio Affari generali e istituzionali;

Richiamati

- gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- l'art. 165, comma 9, del d.lgs. 267/2000 che recita "A ciascun servizio è affidato, col bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, del quale risponde il responsabile di servizio";

Visto l'art. 10 del D.L. 24/06/2014, n. 90, che ha abrogato l'art. 41, comma 4, della legge 11/07/1980, n. 312, dettante norme sulla ripartizione dei diritti di rogito, con decorrenza dal 25/06/2014;

Rilevato che il D.L. 90/2014, nella versione originaria, si limitava ad azzerare il vecchio sistema di riparto, escludendo quindi completamente sia i Segretari comunali sia lo Stato da ogni compenso relativamente ai diritti di rogito;

Considerato che

-la legge 11/08/2014 n. 114, di conversione del decreto n. 90/2014, ha ripristinato, anche se con regole differenti, la possibilità per i Segretari di accedere a tali entrate con decorrenza dal 19/08/2014, data di entrata in vigore della nuova norma;

- di conseguenza, relativamente agli atti rogitati dal 25/06/2014 al 18/08/2014 (giorno antecedente la data di entrata in vigore della norma introdotta dalla legge 114/2014), i diritti corrispondenti devono essere incamerati al 100% dal Comune non potendosi riconoscere alcunché né al Segretario né allo Stato in quanto tali atti rimangono assoggettati alla disciplina originaria del D.L. 90/2014;

- a decorrere dal 19/08/2014 i diritti di rogito devono invece essere ripartiti in base alle disposizioni del comma 2-bis, dell'art. 10, del D.L. n. 90/2014 introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014 che recita: *"Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, e 5 della tabella O allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento"*.

Evidenziato che la suddetta norma è stata oggetto di contrasto giurisprudenziale tra i giudici contabili, orientati a riconoscere i diritti di rogito solamente ai segretari comunali di fascia C (Corte dei Conti, Sezione Autonomie, Deliberazione 21/2015) e i giudici ordinari che, in tutta Italia, hanno riconosciuto tali diritti a tutti i segretari operanti nei Comuni privi di qualifica dirigenziale, a prescindere dalla fascia di appartenenza;

Dato atto che questo Ente ha sinora aderito a tale ultima interpretazione, facendo proprie in particolare le considerazioni espresse in via incidentale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 75 del 23/02/2016 - nonché dai Giudici del Lavoro e in particolare dal Tribunale di Milano in seno alla sentenza n. 1539 del 18/05/2016 e n. 2561 del 29/09/2016, del Tribunale d-i Busto Arsizio n. n. 307 del 03/10/2016 e del Tribunale di Taranto, n. 3269 del 17/10/2016, nelle quali si afferma sostanzialmente che la chiarezza della norma non dovrebbe indurre ad alcuna interpretazione, nel senso che i diritti di rogito sono riconosciuti, nella misura del 100% ai Segretari di fascia A, B, C operanti nei Comuni privi di personale dipendente avente qualifica dirigenziale e, limitatamente ai Segretari di fascia C anche se nei loro Comuni sia presente personale con qualifica dirigenziale;

Dato atto che recentemente la Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con deliberazione N.18/SEZAUT/2018/QMIG del 24.07.2018 ha riformato il proprio orientamento espresso con la precedente deliberazione 21/SEZAUT/2015/QMIG, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto con la deliberazione n. 192/2018/QMIG, enunciando il seguente principio di diritto:

"In riforma del primo principio di diritto espresso nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione di cui all'art. 10 comma 2-bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai segretari comunali di fascia C nonché ai Segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali".

Dato atto che il Comune di Siniscola è privo di figure dirigenziali;

Richiamata la propria determinazione n. 111 del 18.08.2020 con la quale sono stati quantificati i diritti di rogito introitati dal Comune di Siniscola nel periodo dal 01/01/2020 al 30/06/2020 a rogito del Vice Segretario comunale, Dott.ssa Donatella Pipere, precisandosi che detti diritti risultano introitati al lordo di tutti gli oneri accessori all'erogazione, oneri accessori che verranno pertanto scorporati, in sede di liquidazione, dalla somma introitata fino al limite massimo di un quinto dello stipendio di godimento,

Dato atto che l'IRAP, avendo natura tributaria non può che gravare sul datore di lavoro come stabilito dalla Corte di Cassazione sez. Lav. N. 20917/2013, Risoluzione Agenzia delle Entrate b. 123/E del 2.4.2008 e dal Tribunale di Parma sentenza n. 250/2017;

Rilevato che la possibilità di ricevere i diritti di rogito da parte dei Vice Segretari che sostituiscono i Segretari di fascia A e B nei comuni privi di dirigenti è stata anch'essa oggetto di valutazione e, nel merito, ne è stata espressamente affermata la spettanza dalla stessa magistratura contabile (vedasi Corte Conti Marche n. 90/2016 per cui i Vice Segretari, titolari di P.O., hanno diritto di ricevere i diritti di rogito anche nei Comuni in cui essi sostituiscono i Segretari inquadrati in fascia A o B considerato che la disciplina dei compensi di rogito ai Vice Segretari è disciplinata da una norma contrattuale non abrogata, neppure implicitamente, dalla novella contenuta nel D.L.90/2014, tant'è che i diritti di rogito del Vice Segretario si fondano sull'art. 11 CCNL 2006 e, poiché l'art. 10 del D.L. 90/2014 è intervenuto solo sui diritti di rogito spettanti ai Segretari comunali, ne consegue che gli stessi diritti, nei confronti di soggetti diversi, quali sono appunto i Vice Segretari, continuano ad essere dovuti);

Appurato che l'importo dei diritti di rogito riscossi dal Comune di Siniscola, non eccede la misura di un quinto dello stipendio di godimento del Vice Segretario comunale;

Visto la su richiamata determinazione n. 111 del 18.08.2020 con la quale si è preso atto che nel periodo dal 01/01/2020 al 30/06/2020 il Comune di Siniscola ha riscosso la somma di € 7.914,56 a titolo di diritti di rogito per i contratti per i NN. 315 - 316 - 326 - 387 - 388 - 389 - 390 - 391 - 392 - 393 - 409- /2020, rogati dal Vice Segretario comunale, Dott.ssa Donatella Pipere;

Dato atto che, nella richiamata determinazione n. 111/2020 si è provveduto ad impegnare la somma complessiva di € 7.914,56 in considerazione della immediata esigibilità della medesima, al cap. 150, imp.978/20;

Preso atto che nel periodo che qui rileva, dal 01/01/2020 al 30/06/2020, sono stati incassati € 7.914,56 per i contratti NN. 315 - 316 - 326 - 387 - 388 - 389 - 390 - 391 - 392 - 393 - 409- /2020, rogati dal Vice Segretario comunale, Dott.ssa Donatella Pipere;

Dato atto che occorre procedere alla liquidazione della spesa per un importo di €7.914,56 relativa ai diritti di rogito introitati dal Comune di Siniscola per contratti rogati nel periodo intercorrente dal 01 Gennaio al 30 Giugno 2020 dalla Vice Segretaria comunale Dott.ssa Donatella Pipere;

Preso atto in particolare della citata deliberazione n. 18/2018 della Sezione Autonomie della Corte dei conti con la quale è stato ribaltato il proprio precedente principio di diritto, alla luce delle varie sentenze dei Tribunali del lavoro, sancendo il seguente principio di diritto: "In riforma del primo principio di diritto espresso nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione di cui all'art. 10 comma 2-bis del d.l.

24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai Segretari Comunali di fascia C nonché ai Segretari Comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali”;

Ritenuto, pertanto, per quanto precede, poter liquidare i diritti di rogito introitati dal Comune di Siniscola per i suddetti contratti rogati dal Vice Segretario – già Responsabile del servizio Tributi, turismo, cultura, sport, spettacolo e P.I., nel limite massimo di un quinto dello stipendio in godimento del Segretario Comunale, precisandosi che detti diritti risultano introitati “al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, ivi compresi quelli a carico degli Enti, specificando con la dicitura che sussistono degli oneri che sono posti a carico degli Enti, nei limiti dell'importo lordo previsto e senza che, pertanto, ne possano derivare maggiori spese per gli stessi” (così, sul punto, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia – Camera di Consiglio del 19/12/2018);

Rilevato che:

hanno diritto a ricevere il 100% dei proventi riscossi a titolo di diritti di rogito i Segretari che prestano la loro attività negli Enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale e la quota massima del provento annuale da attribuire non deve essere superiore ad un quinto dello stipendio in godimento, come previsto dall'art. 10, c. 2 bis del D.L. 90/2014.

Raggiunto tale limite i proventi sono attribuiti interamente al Comune;

per il calcolo del limite massimo dei compensi per i diritti di segreteria dovuti al Segretario comunale si prendono come base le voci della retribuzione prevista dall'art. 37 del CCNL 16.05.2001, commi 1 e 2 con esclusione della retribuzione di risultato;

Richiamati:

il D.L. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014;

la sentenza della Corte Costituzionale n. 75/2016, con la quale viene affermato che dopo il D.L. 90/2014 i diritti di rogito spettano, oltre ai segretari comunali di fascia C, anche ai segretari comunali che operano negli enti privi di dirigenza;

la decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 784/2016 che afferma l'abrogazione di parte della legge n. 311/2004 della norma contrattuale che equiparava i Segretari di fascia A e B ai dirigenti;

la deliberazione n. 18/sezaut/2018/qmig concernente l'art. 10 comma 2-bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, “diritti di rogito segretari comunali”, con la quale la sezione delle autonomie della corte dei conti, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto con la deliberazione n. 192/2018/QMIG, enuncia il seguente principio di diritto: “In riforma del primo principio di diritto espresso nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione di cui all'art. 10 comma 2-bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai segretari comunali di fascia C nonché ai Segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali”;

Ribadito che in questo Comune non è istituita la Dirigenza;

Ritenuto che si deve provvedere alla ripartizione e liquidazione a favore del Vice Segretario comunale delle relative somme spettanti sull'importo totale dei diritti di rogito incassati ed ammontanti ad € 7.914,56 per il periodo dal 01.01.2020 al 30.06.2020, a

seguito di opportuna verifica e a condizione che tale importo rientri nei limiti del quinto della retribuzione spettante al segretario generale nell'anno di riferimento;

Dato Atto che l'istruttoria preordinata alla adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'Art. 147 bis del D Dgs 267/200;

Preso atto che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Servizio;

Visti :

il D.lgs. 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; Lo Statuto Comunale;

Il vigente reg.to comunale di contabilità;

Il D. Lgs. N. 118/2011 modificato dal D.Lgs 126/2014;

DETERMINA

di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

di prendere atto che nel periodo dal mese di Gennaio a Giugno del 2020 il vice Segretario comunale Dott.ssa Donatella Pipere, ha rogato n.11 atti per conto del Comune di Siniscola, per i contratti NN. 315 - 316 - 326 - 387 - 388 - 389 - 390 - 391 - 392 - 393 - 409- /2020, rogati con conseguente introito a titolo di diritti di rogito par ad € 7.914,56;

di liquidare e imputare a tal fine, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo n. 118/2011 e ss. mm.ii, la somma di € 7.914,56, con imputazione al cap. 150 imp.978 ;

di prendere atto che, le somme rimosse a titolo di diritti di rogito per il periodo Gennaio/Giugno 2020 risultano pari ad € 7.914,56 (al lordo dei contributi previdenziali pari al 23,8% da scorporare) possono essere liquidati in toto al vice Segretario comunale Dott.ssa Donatella Pipere perché contenuti nel limite di un quinto dello stipendio in godimento;

di procedere alla luce delle osservazioni formulate in premessa, alla liquidazione delle somme corrispondenti ai diritti di rogito per il periodo Gennaio/Giugno 2020 al Vice Segretario comunale Dott.ssa Donatella Pipere per l'importo complessivo di € 7.914,56 ;

precisare che, ove sopraggiunga una norma di interpretazione autentica dell'articolo 10, comma 2 bis, del D.L. n. 90/2014- comma introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014, qui in rilievo, nel rispetto delle prescrizioni da questa stabilite, quest'ufficio adotterà gli atti amministrativi necessari e conseguenti, eventualmente finalizzati alla restituzione delle somme corrisposte a tale titolo al Vice Segretario Comunale;

di prendere atto che l'IRAP, avendo natura tributaria non può gravare sul datore di lavoro come stabilito dalla Corte di Cassazione sez. Lav. N. 20917/2013, Risoluzione Agenzia delle Entrate b. 123/E del 2.4.2008 e dal Tribunale di Parma sentenza n. 250/2017;

di dare atto che la liquidazione della somma dovuta, previo scorporo dei contributi previdenziali pari al 23,80%, pari ad € 6.030,89 netti, verrà effettuata unitamente alle competenze stipendiali inerenti la mensilità di Ottobre 2020;

di imputare la somma complessiva di € 7.914,56 in corrispondenza del capitolo 150 imp. 978/2020 ;

di dare atto che tale ripartizione avviene nel rispetto del limite di 1/5 dello stipendio in godimento;

di dare atto che le disposizioni oggetto della presente determinazione vengono dettate nell'ambito della gestione del rapporto di lavoro (pubblico impiego privatizzato) e, pertanto, avverso il presente atto è riconosciuta agli interessati tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario.

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente provvedimento, in ossequio al disposto dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni", verranno pubblicati sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione "Amministrazione Trasparente".

di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2014, nonché dell'art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Gianfranco Bellu

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Gianfranco Bellu

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000:
Siniscola,

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Rag. Gianfranco Bellu visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente sarà affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15

giorni consecutivi al n. dal 20-10-2020 al 04-11-2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Gianfranco Bellu

Il presente atto è copia conforme all'originale

Il Responsabile del Servizio
Rag. Gianfranco Bellu